



Sentenza n. 229/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24080** del registro di

Segreteria, promosso

da

Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione

giurisdizionale per la Calabria, sedente in Via Buccarelli 28

Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

- **Attore** -

nei confronti di

MARIA ACQUAVIVA (CQVMRA59A58A662U), nata a Bari il

18.01.1959 e residente Cosenza (CS) alla via Giovanni Palatucci

n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Spada, presso il cui

studio in Cosenza (CS) alla via Monte Santo n. 113, oltre che al

proprio indirizzo PEC, ha eletto domicilio, come da procura in

calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- Convenuta -

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Alla pubblica udienza del 09.07.2025 letta la relazione del Relatore, Primo referendario Carlo Efsio Marrè Brunenghi, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Giovanni Di Pietro, nonché l'avv. Anna Spada per la convenuta, i quali concludevano come da verbale in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato in data 25.10.2024, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra Maria Acquaviva sentirla condannare al risarcimento del danno complessivamente pari a euro 1.000.000,00 in favore dell'ASP di Cosenza, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e agli interessi legali dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza e alle spese di giustizia.

Alla convenuta, nella sua qualità di Dirigente Responsabile di settore dell'UOC Forniture Servizi e Logistica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza preposto, nel periodo compreso tra il mese di giugno 2019 e l'anno 2023 all'affidamento e gestione del servizio di fornitura del gas medicale nei presidi ospedalieri di Castrovillari ricompresi nell'Asp di Cosenza, è stato contestato di avere omesso di adottare le misure e gli interventi obbligatori atti ad impedire il reiterarsi nel tempo dell'affidamento alla medesima ditta affidataria sin dal 2005 ad un costo maggiore rispetto a quello sostenuto dall'Azienda per il gas medicale

negli altri presidi ospedalieri ubicati nella stessa provincia cosentina.

Dopo la scadenza del contratto alla data del 31.10.2014, la ditta affidataria Di Maio Carmine ha continuato, infatti, ad espletare il suddetto servizio fino al perfezionamento della procedura di aggiudicazione all'ATI ditta Sapio Life s.r.l. e ICOA s.r.l. con la delibera n. 2065 del 20.09.2023.

Si è accertato che, rispetto al medesimo servizio, la stessa ASP di Cosenza, con la delibera n. 4492 del 30.10.2008, aveva approvato il contratto per la fornitura del gas medicale per i presidi ospedalieri diversi da quello di Castrovillari al costo di 0,80 euro a metro cubo, IVA esclusa - successivamente incrementato a 1,04 euro a metro cubo a partire dall'01.03.2022 e fino al 15.03.2024 -, mentre la ditta Di Maio Carmine ha fornito lo stesso servizio per il presidio ospedaliero di Castrovillari al costo di 3,97 euro al metro cubo, IVA esclusa.

E dunque, nella ricostruzione operata dall'attore, sarebbe evidente che per quasi dieci anni il servizio di fornitura del gas medicale è stato reso dalla ditta Di Maio Carmine mantenendo in essere il rapporto con l'Asp di Cosenza (in cui è confluita la ex A.S. n°2 di Castrovillari che aveva espletato la procedura di affidamento e, pertanto, era titolare del discendente contratto), anche dopo la scadenza del contratto preesistente alla data del 31.10.2014, con un costo per l'Azienda notevolmente sovradimensionato e in assenza dell'attivazione di una nuova

procedura di gara aperta alla possibile partecipazione di più concorrenti con l'obiettivo di spuntare il più conveniente prezzo di mercato per l'amministrazione sanitaria regionale.

Secondo l'accusa, dette condotte omissive sarebbero state poste in essere consapevolmente e volontariamente al fine di avvantaggiare la ditta già affidataria del servizio ed in palese violazione della normativa vigente, così determinando, per gli anni 2019-2023, una maggiore spesa dannosa per la fornitura di gas medicale per il presidio di Castrovillari pari ad euro 1.307.541,13, da imputarsi alla responsabilità della convenuta nella misura di euro 1.000.000,00, tenuto conto che la stessa per poco più di un anno è stata assegnata ad incarico fuori regione.

2. La dott.ssa Acquaviva si è costituita in data 17.06.2025, eccependo la mancanza dell'elemento materiale della condotta e la carenza di nesso causale tra condotta e danno ipotizzato, oltre l'errata quantificazione del danno.

Secondo la difesa, deve essere considerato anzitutto che, storicamente, il servizio di fornitura del gas medicale è sempre stato gestito da un altro ufficio rispetto a quello diretto dall'Acquaviva, ovvero l'UOC Gestione Infrastrutture e Tecnologie.

Inoltre la contestazione erariale sarebbe anche intrinsecamente contraddittoria nel voler ricondurre all'UOC Forniture Servizi e Logistica la competenza per l'acquisto di gas medicale sulla base della semplice considerazione che trattasi di "acquisizione di bene", piuttosto avrebbe dovuto fare rientrare tale adempimento

tra quelli spettanti all'UOC Gestione Tecnico Patrimoniale, ovvero la struttura che, in quanto preposta alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare, avrebbe dovuto conseguentemente attivarsi tanto per le gare relative ai servizi di assistenza tecnica e manutenzione degli impianti, quanto per quelle concernenti la fornitura di gas medicale, siccome materiale logicamente implicante il perfetto funzionamento degli impianti in uso che erano di competenza degli uffici addetti al patrimonio.

Sarebbe, altresì, errato far discendere la colpevole inerzia dall'Acquaviva dalle sollecitazioni del Commissario Straordinario dell'Asp di Cosenza (note nn. 0138803, 20337 e 30537 del novembre 2021 e febbraio 2022), a distanza di 5 anni dalla nomina della convenuta quale direttore dell'UOC Forniture Servizi e Logistica (gennaio 2017).

La difesa valorizza in proposito la circostanza che, con la deliberazione n. 1051 del 2006, si era ritenuto opportuno (da parte dell'Ufficio Servizi Tecnici) predisporre ed attivare procedure di gara con cui aggiudicare unitariamente, nell'ambito della medesima gara d'appalto, alla medesima ditta affidataria sia la realizzazione dei dispositivi tecnici di stoccaggio e di distribuzione, sia il servizio di fornitura dei gas medicinali, con un prezzo contrattuale che tenesse conto del periodo di ammortamento delle spese che l'aggiudicataria stessa sarebbe andata a sostenere per i lavori di realizzazione degli impianti di stoccaggio e

distribuzione. Tale dato è confermato dalla nota n. 30537 del 16.02.2022 del Commissario Straordinario dell'amministrazione.

La convenuta rappresenta e documenta di avere assunto le funzioni di Direttore UOC Forniture Servizi e Logistica nel gennaio 2017 e che, fino al luglio 2019 (allorquando è stata destinata ad altra azienda), e che non si è mai occupata di questo specifico appalto, il che escluderebbe ogni addebito in ordine alla prosecuzione dell'appalto in questione dalla sua scadenza, ovvero dall'anno 2014.

Sarebbe altrettanto esclusa la responsabilità della Acquaviva riguardo alla mancata indizione della gara o per la omessa rinegoziazione del prezzo di fornitura, dal momento che (i) è stata una decisione del Direttore Generale (vedi prot. n. 0213854 del 30/10/2014 – all. 8) quella di invitare la ditta Di Maio – una volta scaduto il contratto di nove anni – a “proseguire nell'erogazione del servizio in attesa di espletamento di nuova procedura di gara che trovasi in fase di attivazione”; (ii) con la Deliberazione del Direttore Generale n. 1333 del 10 agosto 2016 – Struttura proponente UOC Gestione Infrastrutture e Tecnologie – è stato autorizzato il settore competente ad esperire nuova gara per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di distribuzione dei gas medicali dei PP.PP di Castrovillari, Lungro e S. Marco Argentano, omettendo evidentemente di autorizzare parallelamente l'indizione di nuova gara per il servizio

di fornitura del gas, nonostante, già due anni prima, nel 2014 quel contratto fosse scaduto. Omissione pure questa non certamente addebitabile alla dott.ssa Acquaviva; (iii) con nota prot. 141985 del 19-11-19 (all. 9) la dott.ssa Sansone, in qualità di UOC Farmacia P.O. Castrovillari, segnala al Direttore UOC Servizi Tecnici Dott. Pignanelli un anomalo costo del servizio di fornitura gas presso lo stabilimento di Castrovillari. Secondo la difesa, che tale segnalazione sia incidentale rispetto alla richiesta di verifica tecnica dell'impianto centralizzato del gas è una interpretazione personale della Procura Regionale, che non troverebbe riscontro in atti. Infine, (iv) con la nota prot. n. 147697 dell'anno 2021, la Dott.ssa Celestino (all. 10) segnala che le fatture del servizio in questione sono di pertinenza dell'Ufficio Tecnico Aziendale, con ciò evidenziando quale che fosse l'ufficio competente in materia.

Inoltre, sempre secondo la difesa, la contestazione sarebbe circoscritta al quinquennio giugno 2019 - marzo 2023, e la circostanza che, a partire dal 1° luglio 2019 e fino a settembre 2020, l'Acquaviva abbia assunto funzioni presso altra Amministrazione dovrebbe necessariamente indurre ad una rivisitazione radicale delle presunte responsabilità erariali a carico della stessa.

Una volta accertato che l'appalto relativo al servizio fornitura gas medicinale non ha mai interessato le competenze dell'UOC Forniture Servizi e Logistica perché da sempre pacificamente gestito dalla Struttura Servizi Tecnici, poi UOC Gestione

Infrastrutture e Tecnologie, in assenza di indicazioni-sollecitazioni da parte della Direzione Generale all' UOC diretta della deducente, nessuna contestazione omissiva può essere addebitata alla convenuta certamente fino a luglio 2019, ovvero fino a quando assume servizio presso altra Azienda per essere sostituita, nel suo ruolo presso l'ASP dalla dott.ssa Borromeo.

Sostiene la difesa che, durante la "parentesi Borromeo", risulta inequivocabilmente che la costante delle note a firma di quest'ultima è che ella "attendeva istruzioni" dalla Direzione Generale, in attesa delle quali, la stessa Borromeo non ha provveduto d'iniziativa alla rinegoziazione del prezzo, che avrebbe quantomeno evitato il maggior costo sostenuto, ovvero il danno che oggi si contesta impropriamente alla convenuta.

Infine, la difesa richiama una vicenda analoga a quella di giudizio odierna, ove la Corte dei conti, sezione Calabria, con la sentenza n. 200/2024 resa nel Giudizio n. 23909/24, ha ritenuto esente da censure la condotta della convenuta anche sul presupposto che una volta avviata la gara dal Soggetto Aggregatore con ruolo di centrale acquisti, nessuna incidenza nella procedura poteva attribuirsi all'UOC Forniture Servizi e Logistica.

Ha quindi concluso per il rigetto della domanda in subordine per la riduzione dell'addebito.

3. All'udienza del 9 luglio 2025, il Pubblico Ministero e l'avv. Spada hanno discusso la causa, sostanzialmente riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi

rassegnate, come da verbale in atti. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La domanda è fondata e merita l'accoglimento integrale, per le ragioni di seguito esposte.

Al riguardo, occorre, in primo luogo evidenziare con riguardo all'apparente contraddizione che inficerebbe l'accusa e di cui s'è dato conto in narrativa, che seppur l'ufficio patrimonio ha indetto la prima gara, ciò è avvenuto per la semplice ragione che prima di procedere all'acquisto del gas medico si doveva necessariamente provvedere alla realizzazione dell'impianto preposto alla erogazione dello stesso, ossia alla messa a punto di una infrastruttura tecnologica di stretta competenza degli uffici preposti alla cura patrimonio aziendale, pertanto logicamente tenuti a garantire l'iniziale approvvigionamento del bene gas medico necessario per la messa in funzione degli impianti.

Pertanto, l'iniziale contratto prevedeva un periodo di ammortamento di 8 anni che era oltremodo superato allorché la convenuta ha preso in consegna l'ufficio servizi e logistica, nel cui ambito rientra l'acquisizione dei beni e, tra questi, anche il gas medico.

Pertanto, che l'ufficio della dott.ssa Acquaviva non fosse l'ufficio preposto all'acquisto del gas medico non è una argomentazione sostenibile, anche tenuto conto della circostanza che per quella fornitura l'ufficio acquisti pagava il corrispettivo ai

fornitori e che sono state proprio le segnalazioni dell'avv. Borromeo (nel periodo in cui la convenuta non era a capo dell'ufficio) a rappresentare ai vertici aziendali la necessità di rinegoziare il prezzo d'acquisto del bene in questione (cfr., nota prot. n. 34479 del 09.04.20 – all. 20; nota prot. n. 7201 del 04.08.2020 – all. 22; nota prot. n. 25089 del 26.02.2024 – all. 23).

Né, sotto altro profilo, può condividersi la tesi difensiva ulteriormente proposta dall'Acquaviva, secondo la quale la sua responsabilità sarebbe da escludere allo stesso modo di come si è fatto nel valutare da parte della Procura regionale la posizione della Borromeo, posizione a dire della convenuta del tutto analoga alla propria.

In proposito occorre, infatti, puntualizzare (cfr. all.ti 20-21-22-23) non solo che, come in precedenza fatto cenno, l'avv. Borromeo ha sollecitato i vertici aziendali sulla necessità della rinegoziazione del prezzo e della indizione di una nuova gara (motivo per il quale, il dirigente f.f. dal 2019 al 2020 non è stato chiamato in giudizio), ma anche che la convenuta, seppur sollecitata dai vertici aziendali, nulla ha fatto.

Ed infatti:

- con nota prot. n. 0138803 del 17.11.2021, il Direttore amministrativo dell'ASP di Cosenza, invitava la convenuta in questi termini: “considerato che il contratto per l'affidamento della fornitura dei gas medicali, tecnici e di laboratorio e la gestione e manutenzione degli impianti di

stoccaggio, della rete di distribuzione, e dei servizi connessi

alle forniture di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Co-

senza, risulta allo stato attuale in proroga, si invita la S.V.,

in ossequio alle disposizioni normative vigenti in materia,

ad attivare apposita procedura di gara per l'affidamento del

servizio indicato i cui atti di gara risultano già approvati

con deliberazione n. 387/2020" (All. 16-quater);

- con nota prot. n. 020337 del 28.01.2022, il Commissario

straordinario dell'ASP di Cosenza inviava alla convenuta

un ulteriore sollecito "a procedere ad una immediata rine-

goziazione dei prezzi unitari dei gas medicali del fornitore

Di Maio Carmine s.r.l., per l'area territoriale dell'ex A.S.2 di

Castrovillari, allineando gli stessi ai prezzi previsti per ana-

loghi contratti di fornitura dai fornitori di gas medicali ope-

ranti nelle altre aree territoriali di questa azienda. Qualora

il fornitore non si dichiara disponibile alla rinegoziazione dei

prezzi unitari del gas medicale, si invita la S.V. a procedere,

nei confronti del fornitore Di Maio Carmine s.r.l., all'inter-

ruzione del rapporto contrattuale ed all'estensione dei con-

tratti vigenti dei fornitori dei gas medicali per l'area territo-

riale dell'ex A.S.2 di Castrovillari, applicando il criterio di

prossimità. La presente riveste carattere d'urgenza e si ri-

chiede esatto adempimento" (all. 16-quinquies);

- con nota prot. n. 0030537 del 16.02.2022, sempre il Com-

missario straordinario, nel reiterare il sollecito all'esatto

adempimento, rappresentava alla convenuta che “in merito a quanto dal Lei affermato sulla stretta competenza della materia oggetto dell’appalto da parte dell’Ufficio tecnico patrimoniale, al contrario si fa rilevare come i gas medicinali, ormai da più anni, come a Lei sicuramente noto, sono considerati a tutti gli effetti dei veri e propri “medicinali” e quindi regolamentati dalle disposizioni legislative dei farmaci (D. lgs. n. 219/2006 e s.m.i.), ragion per cui il processo di acquisizione degli stessi afferisce, senza ombra di dubbio, alla competenza dell’UOC Forniture, Servizi e logistica” (all. 16-septem).

Nella stessa nota, il Commissario straordinario avverte la dott.ssa Acquaviva che “considerato che trattasi di una tematica di rilevante importanza dell’Azienda che, potrebbe continuare a provocare dei danni a questa Amministrazione, si sollecita nuovamente la S.V. ad attivare la procedura di gara, i cui atti risultano già approvati con Deliberazione n. 387/2020, invitandola sin d’ora nelle mora dell’attivazione della procedura di gara ad adempiere a quanto richiesto con comunicazione urgente di cui alla nota prot. n. 020357 del 20.01.2021”.

Quindi, le posizioni delle due dirigenti sono diverse ed affatto sovrapponibili.

Dagli atti di causa emerge, dunque, una inescusabile negligenza della convenuta nel non farsi carico delle procedure di rinnegoziazione del corrispettivo con la ditta Di Maio, non potendo

giustificarsi tale consapevole inerzia solo in ragione della ritenuta, ma come s'è detto infondata, competenza alla rinegoziazione e/o indizione di una nuova procedura comparativa dell'Ufficio patrimonio.

Né varrebbe a scriminare parzialmente la condotta in esame la circostanza di avere la convenuta ricevuto solo nel 2021 (e dunque a partire da tale annualità) il sollecito a indire la nuova gara da parte dei vertici aziendali, in quanto dagli atti risulta che, non appena si è insediata in sua vece, per il periodo che va dal luglio 2019 al settembre 2020, l'avv. Borromeo ha subito posto in evidenza il problema del costo di fornitura del gas medicale per il presidio ospedaliero in questione (nota prot. n. 0002546 del 09.01.2020 – all. 17; nota prot. n. 0004497 del 14.01.2020 – all. 18; nota prot. n. 31176 del 31.03.2020 – all. 19; nota prot. n. 34479 del 09.04.2020 – all. 20; nota prot. n. 53587 del 09.06.2020 – all. 21; nota prot. n. 7201 del 04.08.2020 – all. 22).

Ebbene, dalla semplice lettura di tutte queste comunicazioni ai vertici dell'azienda, la dirigente Borromeo mette chiaramente in luce che nella contabilità aziendale è stata rilevata la presenza di alcune fatture, relative agli anni 2017 e 2018, emesse dalla società Di Maio Carmine s.r.l. che risultavano in parte non registrate al sistema e in parte non liquidate e che in base alle delibere degli anni 2015-2016-2017 (e per quanto qui di rilievo le delibere n. 1704 del 28.10.2016 e n. 1167 del 30.06.2017, a

firma della dott.ssa Acquaviva), si evince chiaramente che vi è stata una errata valutazione della spesa corrente per far fronte alla fornitura del gas medicale, non essendovi la sufficiente copertura economica sul pertinente capitolo di bilancio, sicché si era proceduto alla liquidazione delle fatture con una apposita delibera di liquidazione qualificando il costo come <debito verso fornitori>).

Non solo: con nota prot. n. 010835 del 10.09.2019 indirizzata all'economo dell'azienda, l'avv. Borromeo evidenziava che “da una verifica dell'ufficio da lei diretto è emerso che le fatture n. 23717 del 20.11. 2017 e la n. 19/17 del 20.09.2017 entrambe di €. 20.333,33 “risultano regolarmente pagate con mandato n. 9244 del 30.07.2018”, e che la fattura n. 4/18 del 20.01.2018 risulta anch'essa “regolarmente pagata con mandato n. 9306 del 31.07.2018. Tale atteggiamento, a dir poco superficiale, ha rischiato di indurre in errore la scrivente, quale unico dirigente dell'U.O.C. che controfirma gli atti, ma soprattutto la Direzione Strategica che, in buona fede, avrebbe potuto disporre un doppio pagamento. Per tali motivazioni, la S.V. da questo momento viene destituito dalle sue funzioni di RUP in riferimento a tale procedura, invitandola non contempo a un maggior rigore ed attenzione nella redazione e verifica degli atti da Lei predisposti”. Il Collegio è perciò persuaso del fatto che, dal confronto con l'avv. Borromeo nella dirigenza dell'ufficio, la responsabilità amministrativa della convenuta si manifesta in maniera piena, dal

momento che, nel periodo della sua direzione (esclusa appunto la <parentesi Borromeo>), in riferimento alla spesa per la fornitura del gas medicale, la convenuta non ha adoperato neppure il minimo di diligenza esigibile dal dirigente di una struttura aziendale.

A tutto ciò occorre aggiungere anche un'altra circostanza che ad avviso del Collegio depone a fondamento dell'azione risarcitoria, ossia il fatto che la contestazione mossa alla convenuta abbraccia il quinquennio 2019/2023, scontando dalla quantificazione del danno il periodo compreso tra il 30.06.2019 ed il 04.09.2020 (la cosiddetta <parentesi Borromeo>): dunque, in sostanza ella è chiamata a rispondere dal 05.09.2020, pertanto, una volta riassunta la direzione dell'ufficio, l'Acquaviva non avrebbe potuto esimersi dal riscontrare le copiose note inviate dall'avv. Borromeo ai vertici aziendali e all'economista della stessa azienda sanitaria.

Infine, va disattesa l'impostazione difensiva che fa leva sulla sentenza n. 200/2024 di questa Sezione che, in fattispecie ritenuta analoga a quella in contestazione ha assolto l'Acquaviva dal danno contestatole.

Nel caso di cui alla sentenza n. 200/2024, era stata sì censurata l'inerzia della convenuta che aveva consentito la proroga dell'appalto di servizio mensa dei degenti della struttura sanitaria, ma la Sezione l'ha mandata indenne da responsabilità in quanto: 1) l'art. 23, comma 2 della legge n. 62/05 consentiva la proroga dei

contratti per gli acquisti di forniture beni e servizi già scaduti, o che venivano a scadere nei 6 mesi successivi all'entrata in vigore della legge, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara pubblica, e comunque non oltre 6 mesi e con il nuovo bando da pubblicarsi nei 90 gg. successivi all'entrata in vigore della legge; 2) l'art. 1 della legge n. 208/2015 imponeva agli enti del SSN di approvvigionarsi esclusivamente avvalendosi delle centrali regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip – commi 548 e 549; 3)-soprattutto, nel giudizio trattato con la sentenza in commento, la convenuta aveva sollecitato la Stazione Unica Appaltante e la centrale unica di committenza a rifare la gara per l'intero comparto sanitario (mentre nella fattispecie odierna nulla ha fatto e soprattutto, il maggior prezzo è rimasto a carico unicamente del presidio di Castrovillari).

In definitiva, nessun profilo di sovrapposibilità esimente può configurarsi tra il caso oggetto della sentenza n. 200/2024 e al centro del presente giudizio.

La domanda pertanto va integralmente accolta, con la conseguenza che la dott.ssa Maria Acquaviva dovrà risarcire l'azienda sanitaria di Castrovillari della somma di euro 1.000.000 quale maggior prezzo corrisposto dall'azienda nel quinquennio 2019-2023.

2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, condanna Maria Acquaviva al risarcimento del danno erariale di euro 1.000.000,00 in favore dell'azienda sanitaria di Cosenza, oltre la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi dal giorno della pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.

Condanna Maria Acquaviva alla refusione delle spese di lite in
favore dell'erario, come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nelle Camera di consiglio del 9 luglio
2025 e del 15.09.2025

Il Relatore

Il Presidente

Carlo Efisio Marre' Brunenghi

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 08/10/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 24080	
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	
DIRITTI DI CANCELLERIA	
NOTIFICHE	
ORIGINALE SENTENZA	
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	
DICONSI EURO CINQUECENTOTTANTACINQUE/30	TOTALE

FOGLIO	IMPORTC
10	€ 160,00
10	€ 160,00
1	€ 16,00
1	€ 16,00
	€ 20,67
	€ 7,53
6	€ 96,00
6	€ 96,00
6	€ 13,10
	€ 585,30
II Funzionario	

Il Funzionario	
Dott.ssa Stefania Vasapollo	
<i>Firmato digitalmente</i>	